



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente f.f.
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bisceglie (BT) con nota del 2 marzo 2021, assunta al protocollo della Sezione n. 1162 del 3 marzo 2021;

udito il relatore dott. Antonio Marsico nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, convocata con ordinanza n. 47/2021 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020;

Premesso in

FATTO

Con la citata nota è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, con la quale il Comune di Bisceglie chiede di conoscere:

a) «se, nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 non sia stato determinato lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 90/2014 in quanto in quell'anno, pur essendo stata

istituita, non era ancora operativa l'Avvocatura Comunale interna, in che modo lo stesso debba essere determinato;

b) se, tra i giudizi rispetto ai quali trova applicazione quanto disposto dall'art. 9, comma 6 del D.L. 90/2014 possano essere remunerati anche:

- le transazioni stragiudiziali, ossia prima dell'instaurazione di un giudizio;*
- le transazioni in corso di causa anche su proposta del giudice;*
- le controversie definite in sede di negoziazione assistita;*

c) se ai fini della determinazione del diritto a percepire l'incentivo di cui alla citata normativa, occorra far riferimento all'anno di deposito e/o notifica della sentenza oppure all'anno di instaurazione della controversia;

d) se, ai fini del calcolo del tetto retributivo massimo di cui all'art. 9, comma 7, D.L. 90/2014, occorra considerare, insieme alla retribuzione tabellare base e indennità di comparto, eventuale indennità di posizione e risultato, anche il valore degli eventuali incentivi (erogati ai sensi dell'art. 9 sopra richiamato), effettivamente percepiti, oppure se invece occorra far riferimento alla retribuzione figurativamente maturata nell'anno indipendentemente dalla sua effettiva percezione (comprensiva, quindi, anche della somma annualmente stanziata per i compensi di cui all'art. 9 citato);

e) se, nell'ipotesi in cui i compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del citato decreto legge, eccedano, in una data annualità, il valore stanziato nell'anno 2013, sia possibile erogare tale eccedenza nelle successive annualità ove non sia raggiunto detto limite oppure se le suddette eccedenze costituiscano economie di bilancio dell'Amministrazione;

f) se, rispetto agli incarichi legali affidati con deliberazione della Giunta Comunale all'Avvocato interno all'Ente, l'adozione degli impegni di spesa ex art. 183 D.Lgs 267/2000 per i compensi professionali eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000 e ss.mm.ii., debba avvenire contestualmente al conferimento dell'incarico, con accantonamento delle somme negli "altri fondi"- missione 20 del Bilancio enti locali, oppure se occorra attendere la conclusione del giudizio ed il suo esito favorevole, quale condizione legale cui è subordinato il maturare dell'obbligazione giuridica e la natura certa liquida ed esigibile del relativo credito;

g) se, con riferimento alla modalità di calcolo dei relativi compensi per ciascun incarico conferito, fermo restando il limite di cui al comma 6 dell'art. 9 del D.L. 90/2014

e quello generale previsto dal comma 7 del medesimo provvedimento, sia possibile ancorare gli stessi ad una specifica previsione regolamentare che preveda, ad esempio, un abbattimento percentuale sul loro valore come derivante dalle tariffe vigenti, anche al di sotto dei minimi di cui al DM 55/2014;

h) se, risulta corretto il procedimento contabile sopra descritto, per l'impegno e la liquidazione dei compensi all'avvocatura comunale, nel rispetto del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e smi.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto riguarda la corretta contabilizzazione delle risorse relative al trattamento accessorio del personale non dirigente degli Enti Locali».

Nel rivolgere la descritta richiesta di parere l'Ente ha formulato le premesse qui di seguito riportate:

«Premesso che nell'anno 2013 si è proceduto alla istituzione nel Comune di Bisceglie dell'Avvocatura Comunale, la quale ha avuto effettivo avvio solo nel corso dell'anno 2014.

Ciò ha comportato per l'Ente difficoltà in ordine alla determinazione del limite di stanziamento previsto dall'art.9, comma 6 del D.L. 90/2014, tenuto conto del fatto che a tale scopo e/o per compensi derivanti da condanna alle spese della controparte, è stato previsto:

- *nell'anno 2013, in sede di CCDI, la somma di C. 5.000,00 a titolo di compensi derivanti da condanna alle spese della controparte;*
- *nell'anno 2014, in sede di CCDI, la somma di € 5.100,00 a titolo di compensi derivanti da condanna alle spese della controparte;*
- *nell'anno 2015, in sede di CCDI, la complessiva somma di € 10.000,00 di cui C. 5.000,00 derivanti da condanna alle spese della controparte;*
- *nell'anno 2016 è stata prevista la complessiva somma di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 quali compensi derivanti da condanna alle spese della controparte;*
- *nell'anno 2017 è stata prevista la complessiva somma di € 39.500,00 di cui C. 5.000,00 a titolo di compensi derivanti da condanna alle spese di controparte;*
- *nell'anno 2018 è stata prevista la complessiva somma di € 39.500,00 al pari delle ultime due annualità 2019 e 2020;*

Verificato inoltre che al fine della corretta applicazione di quanto statuito dall'art.

9 del D.L. 90/2014, sussistono diverse criticità in relazione:

- *alle modalità di calcolo del tetto retributivo massimo di cui all'art. 9, comma 7;*
- *all'oggetto di applicazione della norma (sentenze, transazioni, negoziazioni assistite, ecc.);*

- alle modalità di calcolo dei compensi;
- al dies a quo inerente il maturare del diritto (ossia se occorra fare riferimento all'anno di inizio del giudizio oppure all'anno di deposito e/o notifica della sentenza) al fine dell'erogazione del compenso e verifica del rispetto del relativo limite;

Posto che non è chiaro se, nell'ipotesi in cui i compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del citato decreto legge, eccedano, in una data annualità, il valore stanziato nell'anno 2013, sia possibile erogare tale eccedenza nelle successive annualità ove, al contrario, non sia stato raggiunto detto limite, oppure, come appare più corretto, che le suddette eccedenze costituiscano economie di bilancio dell'Amministrazione;

Considerato inoltre che con riferimento al procedimento contabile di cui al vigente principio contabile applicato allegato 4/2 Allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., si ritiene corretto, in linea generale, il seguente procedimento:

- 1) *atti con impegno di spesa contenenti l'obbligazione giuridica perfezionata (formalizzazione dell'incarico all'avvocato comunale), con accantonamento della spesa (obbligazione condizionata) nel risultato di amministrazione se al 31/12 non sarà divenuta esigibile (sentenza emessa nello stesso anno dell'incarico);*
- 2) *atti di impegno di spesa all'avverarsi della condizione (sentenza favorevole all'ente) con imputazione nell'esercizio di esigibilità.*
- 3) *l'operazione di cui al punto 2), in presenza dei corretti procedimenti di quanto previsto al punto 1), dovrà essere preceduta, nel rispetto delle norme giuscontabili, da variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione Finanziario, con applicazione della relativa quota di avanzo precedentemente accantonato in relazione alle singole quote annue;*
- 4) *completato il procedimento di variazione, sarà possibile dare seguito al provvedimento di impegno e liquidazione della spesa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 183 e segg. del TUEL»*

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8 della legge 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

2. Preliminarmente la Sezione è chiamata a vagliare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo e oggettivo. In proposito, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), nel perimetrare l'ambito entro il quale può legittimamente esercitarsi la funzione consultiva intestata al giudice contabile dalla disposizione in esame, ha richiamato le coordinate ermeneutiche espresse

fin dall'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27.4.2004 («Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva») e dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 - integrati dalle deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG - con cui sono stati esplicitati i requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva.

3. La richiesta di parere pervenuta dal Comune di Bisceglie è soggettivamente ammissibile, ma oggettivamente inammissibile.

4. La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto promana da uno degli enti territoriali (Comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed è stata formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente (ex art. 50, comma 2 TUEL).

5. La richiesta di parere è parzialmente ammissibile in ordine ai quesiti di cui alle lettere a) ed h), mentre è oggettivamente inammissibile in relazione ai quesiti di cui alle sopra indicate lettere b), c), d), e), f), g), per le ragioni di seguito esplicitate.

Sul piano normativo i quesiti fanno riferimento, in particolare, all'art. 9 del d.l. 90/2014 che dispone, tra l'altro, quanto segue: «1. *I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. [...] 5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che*

tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

Tanto premesso, si deve, innanzitutto, rilevare che possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale; esulano, per contro, dall'ambito della funzione in esame le richieste concernenti

valutazioni su casi o fatti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza di un organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *«non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore»* (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa o ad intere articolazioni della relativa organizzazione e gestione. Viceversa, proprio sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi come la richiesta di parere sembri voler ottenere indicazioni concernenti il complessivo funzionamento di un intero segmento dell'amministrazione comunale. Si ritiene, quindi, che esuli dalla funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la formulazione di suggerimenti organizzativi o la risoluzione di questioni che involgono interi segmenti dell'apparato amministrativo e della correlata gestione nel senso poc'anzi richiamato.

La giurisprudenza contabile ha, altresì, rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o di co-amministrazione con l'organo di controllo esterno (in tal senso, Sezione regionale controllo Veneto, delib. n. 370/2017/PAR; Sezione regionale controllo Lazio n. 22/2011/PAR), né potrebbe ritenersi consentito, in tale sede, un vaglio preventivo su specifici atti e comportamenti amministrativi che il Comune intende adottare (in tal senso, Sezione regionale controllo Piemonte n. 44/2020/PAR; Sezione regionale controllo Puglia, n. 108/2020/PAR).

Sempre sulla medesima linea, a maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno nuovamente definito, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, la portata della

funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, hanno precisato *«che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali»*. Al riguardo, va ribadito, altresì, come non possa essere ricompresa nel concetto di contabilità pubblica ogni attività solo in ragione dei possibili discendenti riflessi di natura finanziaria.

Dunque, alla luce di quanto esposto e per le ulteriori ragioni di seguito illustrate, questa Sezione ritiene di dover dichiarare inammissibile sul piano oggettivo la richiesta di parere inerente ai quesiti di cui alle suindicate lettere *b), c), d), e), f), g)*. Tali quesiti, infatti, non presentano, da un lato, attinenza con la materia della contabilità pubblica nella nozione già richiamata e, dall'altro lato, in particolare, comportano possibili interferenze con l'ambito di cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro in esame; in altri termini, l'attinenza della materia oggetto dei quesiti in argomento al rapporto di lavoro ed alle spettanze retributive rappresenta un profilo di inammissibilità oggettiva. (cfr. Sezione regionale controllo Toscana n. 255/2019/PAR; Sezione regionale controllo Veneto n. 131/2021).

In ordine al primo aspetto, si rammenta che il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *«ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli»* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *«qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio»* (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010). Nel richiamare la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo, la Sezione delle

autonomie, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020, ha chiarito che *«l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa». Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003»*. Al riguardo si evidenzia quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, secondo cui *«la richiesta di parere dev'essere giudicata inammissibile sul piano oggettivo, in quanto avente ad oggetto il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti retributivi, materia che esula dal concetto di contabilità pubblica»* (cfr. deliberazione n. 2/2015/PAR). Nello stesso senso si è espressa la Sezione regionale di controllo per la Toscana, secondo cui *«l'aspetto attenzionato dal Comune nel caso di specie non può venir ricondotto alla materia di contabilità pubblica, investendo piuttosto questioni inerenti al rapporto di lavoro in generale ed al momento retributivo in particolare, in quanto tali sottratte al sindacato di questo Collegio»* (cfr. deliberazione n. 255/2019/PAR).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, i medesimi quesiti sono suscettibili di creare interferenze con l'ambito di cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro in esame (cfr. Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 131/2021). Al riguardo, con particolare riferimento al menzionato art. 9 del d.l. 90/2014, si richiama quanto affermato nella citata deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana, secondo cui *«lo stesso articolo richiamato rinvia espressamente al regolamento dell'ente ed ai contratti collettivi per l'individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate e degli emolumenti dovuti ai legali interni, con ciò confermando la natura retributiva dell'emolumento di cui si discute. Anche le Sezioni regionali, del resto, hanno evidenziato come l'emolumento in questione abbia natura retributiva, in quanto oggettivamente connesso allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro, costituendo un compenso professionale integrante (se pur con connotati di aleatorietà rispetto al quantum) la retribuzione ordinariamente spettante al*

legale interno, conseguita in funzione dell'attività professionale svolta e del doppio status rivestito dagli avvocati-dipendenti (sul punto, v., Corte dei conti Sez. Abruzzo, deliberazione n.187/2015/PAR e Corte dei conti Sez. Piemonte, deliberazione n.20/2018/PAR). Giova a tal proposito rilevare come l'attinenza della materia oggetto del quesito al rapporto di lavoro ed alle spettanze retributive rechi seco un ulteriore profilo di inammissibilità. Ben potrebbe, infatti, l'avvocato civico decidere di adire il Giudice del lavoro per vedersi riconosciuto l'emolumento di cui si tratta, con conseguente inammissibile interferenza della decisione della Sezione con altri plessi giurisdizionali» (cfr. deliberazione n. 255/2019/PAR).

Pertanto, sulla scorta dei principi sopra richiamati, la Sezione deve rilevare l'inammissibilità del parere sul piano oggettivo relativamente ai quesiti lettere *b), c), d), e), f), g)*. D'altra parte, i quesiti indicati alle lett. *a)* ed *h)* inducono il Collegio a svolgere nel merito alcune considerazioni di carattere generale.

6. Preliminarmente, nel dichiarare la richiesta di parere parzialmente ammissibile in relazione ai quesiti di cui alle sopra indicate lett. *a)* e lett. *h)*, giova ribadire come, per quanto attiene al profilo oggettivo, il limite della funzione consultiva conduca ad escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

6.1 Con riferimento al quesito di cui alla lett. *a)*, è bene richiamare il citato art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014 laddove prevede che *«in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013»*, Con il quesito di cui alla lett. *a)* *«si chiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 non sia stato determinato lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 90/2014 in quanto in quell'anno, pur essendo stata istituita, non era ancora operativa l'Avvocatura Comunale interna, in che modo Io stesso debba essere determinato»*.

In proposito, riguardo alla quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si richiama l'orientamento espresso di recente nella deliberazione n. 131/2021/PAR della Sezione regionale controllo Veneto in cui si segnala che la problematica di che trattasi *«risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti (v., ex multis, Corte dei conti Sez. controllo Puglia n. 49/2014/PAR, Sez. controllo Liguria n. 82/2015/PAR, Sez. controllo Sardegna n. 118/2016/PAR, Sez. controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR), le quali hanno rilevato che l'assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell'anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame»*. In particolare, nel merito della questione, la Sezione veneta di questa Corte ha avuto modo di osservare che *«Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l'orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all'esclusiva discrezionalità valutativa dell'Ente, spetta esclusivamente a quest'ultimo l'autonoma e prudentiale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell'ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili»* (Sez. reg. contr. Veneto, n. 131/2021/PAR)

6.2 Relativamente al quesito di cui alla lett. h) – stante la formulazione dello stesso con il quale *«[...] si chiede di conoscere [...] se, risulta corretto il procedimento contabile sopra descritto, per l'impegno e la liquidazione dei compensi all'avvocatura comunale, nel rispetto del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e smi»* – questa Sezione non può che richiamarsi all'applicazione dei principi contabili e della disciplina dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 nonché alle norme del TUEL che regolamentano i procedimenti di spesa; in particolare, l'imputazione delle spese deve avvenire in conformità al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

In proposito, è utile, altresì, richiamare il principio contabile § 5.2 contenuto nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale *«Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la*

normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

Il magistrato relatore

F.to Antonio MARSICO

Il Presidente f.f.

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore SABATO